

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Dilazione di pagamento

ENTE FINANZIATORE

CONSEL SPA - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Bellini 2 - 10121 Torino.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO E COSTI DEL CREDITO

Tipo contratto di credito: DILAZIONE DI PAGAMENTO NON GRATUITA

Durata contratto di credito: Nr. rate mensili

Spesa incasso per ciascuna rata (comprensiva di bolli in caso di modalità di pagamento con effetti) €

€
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO

€
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE *

€
IMPORTO RATA

%
T.A.N. FISSO

%
T.A.E.G.

* L'importo totale dovuto dal consumatore è composto da: importo totale del credito + interessi + spese incasso rata.

RATE E ORDINE DI IMPUTAZIONE: il consumatore pagherà le rate mensili coprendo le voci di composizione della rata nel seguente ordine: eventuali penali per ritardo nei pagamenti, eventuali interessi moratori, interessi corrispettivi e quota capitale. In caso di insoluti i pagamenti andranno a saldare sempre le rate con anzianità maggiore.

- Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata - Periodo 12 mesi di uguale durata
- Imposta di bollo rendicontazione periodica: zero
- Imposta di bollo su effetti: 12‰ dell'importo
- Eventuali spese legali: tariffe legali vigenti
- Spese postali per comunicazioni ai Clienti: zero
- Spese richiamo effetti: 1,00 euro
- Spese invio rendicontazione periodica: zero
- Spese per emissione duplicati di documenti: 1,00 euro
- Spese incasso presso Filiali della Banca/Intermediario: zero
- Riammissione da estinzione anticipata e da Decadenza dal Beneficio del Termine: 5,00 euro

COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO

- Interessi di mora: calcolati aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
- Penale per ritardo nei pagamenti: la Società, in caso di ritardi nei pagamenti che comportino interventi da parte di personale proprio e/o di incaricati esterni, applicherà una penale a carico del Cliente quantificata nella misura massima del 30% degli importi insoluti
- Penale di Decadenza dal Beneficio del Termine: fino al 30% degli importi insoluti

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Rimborso anticipato: il consumatore ha diritto al rimborso anticipato del credito, totale o parziale ed in qualunque momento, a fronte di un indennizzo che non potrà superare l'1 % dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Se l'importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a 10.000 euro, l'indennizzo di cui sopra non è dovuto.

Consultazione banca dati: il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.

Diritto a ricevere copia del contratto: il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto idonea per la stipula.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche: nel corso del rapporto contrattuale potrà verificarsi che il finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, possa modificare unilateralmente alcune condizioni, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati (art. 118 T.U.B.).

Foro competente e legge applicabile: il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente se consumatore, negli altri casi è quello di Torino. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Regime linguistico: le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario:

- tramite posta ordinaria o anche tramite lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: Consel SpA – Ufficio Reclami – Via V. Bellini 2 – 10121 Torino
- oppure per via telematica all'indirizzo: reclami@e-consel.it

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.e-consel.it, presso le filiali ed i punti vendita convenzionati.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.lgs 28/2010) la Società e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato al Conciliatore Bancario, secondo la procedura di mediazione prevista dal regolamento adottato da tale organismo ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente che dalla Società e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo. In ogni caso, il Cliente e la Società potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.